



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona

Servizio personale ATA

Prot. n. 8834 / C3a

Ancona, 28 luglio 2011

Il Dirigente

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per l'anno scolastico 2011/12, sottoscritto il 22.02.2011;

Vista l'O.M. n. 16 del 24.02.2011, sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/12;

Viste le istanze degli interessati;

Visto il risultato dell'elaborazione del Sistema Informativo del Ministero del Ministero dell'Istruzione in data 28.07.2011;

d e c r e t a

- 1 – A decorrere dall'**1.9.2011** sono disposti i trasferimenti ed i passaggi provinciali ed interprovinciali del personale A.T.A. di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento. Il provvedimento è pubblicato all'albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale.
- 2 – I Capi d'Istituto sono pregati di darne immediata, formale comunicazione agli interessati in servizio nelle rispettive scuole.
- 3 – I capi d'istituto comunicheranno inoltre notizia dell'*eventuale mancata assunzione in servizio*, all'1.9.2011, da parte degli interessati.
- 4 – Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire -ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo per la disciplina di conciliazione e arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto in data 18.10.2001- il tentativo obbligatorio di conciliazione presentando la relativa richiesta -ai sensi di quanto descritto all'art. 135 del C.C.N.L. in data 29.11.2007- all'Ufficio di Segreteria costituito presso questo Ambito Territoriale e all'Ufficio per il contenzioso dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, **entro il termine perentorio di 15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso ovvero, alternativamente, alle Commissioni di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato Accordo 18.10.2001.
Il presente provvedimento può essere inoltre impugnato direttamente mediante ricorso al **Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro**, ai sensi dell'art.63 del D.L.vo n. 165/2001.

f.to IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello

MA/

Ai Dirigenti scolastici della provincia - Loro Sedi

Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio spese fisse - Ancona

Al Sito Web

Agli Uffici: Ruolo - Ragioneria - Archivio - URP